

Dec.Ass. 9 novembre 2011 ⁽¹⁾.

Indirizzi di attuazione degli interventi didattici aventi ad oggetto la storia, la letteratura e il patrimonio linguistico siciliano di cui alla *legge regionale 31 maggio 2011, n. 9* ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 27 gennaio 2012, n. 4.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.

L'ASSESSORE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la *legge regionale 31 maggio 2011, n. 9*, recante "Norme sulla promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole";

Visto l'*art. 2 della legge regionale 31 maggio 2011, n. 9*, che fa obbligo all'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale di emanare apposito decreto per stabilire gli indirizzi di attuazione degli interventi didattici aventi a oggetto la storia, la letteratura e il patrimonio linguistico siciliano;

Visto il *D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275* ed, in particolare, l'*art. 8* il quale prevede che le istituzioni scolastiche determinano nel POF il curriculum obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare la quota definita a livello nazionale, con la quota loro riservata, che comprende le discipline e le attività da esse istituzioni liberamente scelte;

Vista la *legge 28 marzo 2003, n. 53*, ed in particolare gli *artt. 2 e 7*, i quali prevedono che i piani di studio personalizzati nel sistema di istruzione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo omogeneo su base nazionale e prevedono altresì una quota, riservata alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegate alle realtà locali;

Visto il *decreto legislativo 17 ottobre 2005*, che disciplina i livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo di istruzione, ed in particolare l'*art. 27*, che prevede, tra l'altro, l'incremento fino al 20% della quota dei piani di studio personalizzati rimessa alle istituzioni scolastiche, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 2006, n. 47, che valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria, superiore e la loro capacità progettuale nella determinazione dell'offerta formativa, tenuto conto delle esigenze e delle opportunità espresse nei diversi contesti territoriali;

Considerato che la competenza della Regione siciliana a legiferare in materia di istruzione è riconosciuta dall'*art. 117* del nuovo Titolo V della Carta costituzionale;

Ritenuto che tale intervento legislativo delinea un quadro normativo di riferimento per l'attivazione di processi formativi intesi a rafforzare il sentimento di identità regionale, mediante lo studio e la riflessione sulle vicende storiche della Sicilia e sulle concomitanti vicende linguistiche, quali parti integranti della storia d'Italia;

Visto che le disposizioni recate dall'*art. 1 della legge regionale n. 9/2011* non introducono "nuove discipline" aggiuntive a quelle previste dal curriculum scolastico ma vanno intese quali definizioni di indirizzo irrinunciabile da parte della Regione siciliana all'interno delle quali viene esercitata l'autonomia didattica delle scuole per l'utilizzo della c.d. quota regionale del curriculum scolastico, così come delineata dalle disposizioni legislative e regolamentari in premessa citate;

Tenuto conto delle finalità di promozione della valorizzazione e dell'insegnamento della storia, della letteratura e della lingua siciliana così come esplicitate in seno all'apposita relazione di accompagnamento predisposta dalla V Commissione cultura, formazione, lavoro;

Premesso che l'obbligatorietà delle disposizioni di cui alla *legge regionale n. 9/2011* è demandata alle singole istituzioni scolastiche della Regione, nell'esercizio della riconosciuta autonomia didattica ed organizzativa, la definizione e l'individuazione di conoscenze, di competenze e dei tempi di attuazione della quota regionale del curriculum, nonché la strutturazione dei propri interventi didattici ed educativi, armonizzando il rapporto tra le indicazioni nazionali e regionali da un lato, e il profilo educativo culturale e professionale dello studente, dall'altro;

Acquisite e fatte proprie le indicazioni sugli "indirizzi di attuazione degli interventi didattici" inerenti ai contenuti della citata legge, predisposte dal dipartimento di scienze filologiche e linguistiche della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Palermo in collaborazione con docenti delle Università di Catania e di Messina;

Acquisito il prescritto parere della competente V Commissione legislativa cultura, formazione, lavoro dell'Assemblea regionale in data 9 novembre 2011;

Decreta

Art. 1 *Interventi didattici delle scuole.*

Secondo quanto suggerito dalle indicazioni in premessa citate, nell'individuazione di percorsi finalizzati alla valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano, la progettazione didattica avrà cura di:

- considerare la cultura regionale come parte integrante della storia -sociale, linguistica, letteraria- d'Italia;
- scegliere nella definizione dei contenuti- accattivanti e robusti nuclei tematici su cui costruire speciali riflessioni, calibrandone la trattazione secondo l'età ed il livello culturale degli alunni;
- trattare gli argomenti storici, linguistici, letterari, cogliendone gli aspetti di continuità e i nessi che saldano eventi storici e fatti culturali;

- stimolare la riflessione sul patrimonio linguistico regionale, non relegandola ai margini dell'attività didattica, privilegiando piuttosto il concetto della variazione nel tempo e nello spazio, al fine di cogliere le linee di continuità nella diversità, muovendo dalla parlata locale;
 - stimolare ancora la riflessione sul patrimonio linguistico regionale al fine di sviluppare una speciale sensibilità nei confronti di una cultura dialettale declinante;
 - guidare l'alunno a farsi egli stesso ricercatore nel campo della cultura popolare, collocandola nel giusto livello di coscienza e percezione linguistica;
 - evitare di restare ancorati a schemi astrattamente culturali o peggio ancora meramente folkloristici, utilizzando l'opportunità dello studio della propria storia e del proprio patrimonio linguistico per tentare un approccio nuovo verso le problematiche di sempre del nostro contesto regionale;
 - prevedere momenti di conoscenza dell'istituzione regionale, alla luce del suo ordinamento speciale e delle disposizioni di cui al nuovo Titolo V della Costituzione;
 - inserire nel contesto di conoscenza della recente storia regionale opportuni momenti di lettura dello Statuto regionale, inquadrandone la nascita nel particolare momento storico dell'ultimo dopoguerra, focalizzandone i motivi di forza e di congruità rispetto alle esigenze del territorio regionale, considerandone i profili di attualità ed esplorandone, infine, criticamente gli aspetti di mancata o incompleta attuazione;
 - interpretare il senso della identità regionale, non già come risultato di una mera stratificazione di culture e tradizioni diverse bensì come formidabile e privilegiata condizione culturale per rileggere la centralità mediterranea ed esercitare con proficuità, in questo momento storico un nuovo ruolo di mediazione.
-

Art. 2 *Sostegno.*

Nel rispetto della prescrizione di cui all'art. 3 della legge, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, potranno essere previste misure di sostegno finanziario alle iniziative di progettazione di percorsi didattici particolarmente significativi e per la formazione e l'aggiornamento dei docenti.

Art. 3 *Monitoraggio e promozione.*

Con procedure preventivamente pubblicizzate, saranno attivate -senza oneri aggiuntivi- modalità di monitoraggio delle iniziative messe in essere su tutto il territorio regionale, affidate ad apposito nucleo di osservazione a composizione mista -Assessorato, Ufficio scolastico regionale, Università degli studi- che avrà il compito di approntare gli strumenti di rilevazione e di valutazione dei processi attivati.

Successivamente al monitoraggio potranno essere organizzati sotto forma di seminari e di workshop momenti di pubblicizzazione delle migliori pratiche e di valutazione degli esiti sui processi di insegnamento-apprendimento, inerenti alle materie disciplinate alla legge.